



INFORMAZIONI GENERALI SUL CREDITO IMMOBILIARE OFFERTO A CONSUMATORI APERTURA DI CREDITO IN C/C IPOTECARIA MCD

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CHIANTIBANCA - CREDITO COOPERATIVO - Società Cooperativa

Sede Legale: Via Cassia Nord 2/4/6, 53035 Monteriggioni (SI)
Tel.: 0577 297000 - Fax: 0577 594378
Direzione generale: Piazza Arti e Mestieri 1, 50026 San Casciano in Val di Pesa (FI)
Tel.: 055 8255200 - Fax: 055 8255241
Email: info@chiantibanca.it - Sito internet: www.chiantibanca.it
Codice Fiscale-Partita IVA-Iscrizione Registro delle Imprese n. 01292880521
Iscritta all'Albo delle Banche n. 5723.2.0
Iscritta all'Albo delle società cooperative
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, a fronte del rilascio di una garanzia ipotecaria, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma accordata.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti. Sulle somme utilizzate nell'ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti.

Il cliente è tenuto ad utilizzare l'apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie.

Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale.

Può essere stabilito un tasso minimo (floor) o massimo (cap): in questi casi indipendentemente dalle variazioni del parametro di indicizzazione, il tasso di interesse non può scendere al di sotto del minimo o salire al di sopra del massimo.

I TIPI DI CREDITO IMMOBILIARE E I LORO RISCHI

Finanziamento a tasso fisso

Il tasso di interesse rimane fisso per tutta la durata del contratto.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Finanziamento a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con scadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto (ad es., Euribor, Eurirs, etc.).

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente degli interessi pagati, determinato dall'incremento del parametro di indicizzazione rilevato periodicamente.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato.

Finanziamento a tasso misto

Il tasso di interesse può passare da fisso a variabile (o viceversa) a scadenze e/o a condizioni stabilite nel contratto.

Il contratto indica se questo passaggio dipende o meno dalla scelta del cliente e secondo quali modalità la scelta avviene.

Vantaggi e svantaggi sono alternativamente quelli del tasso fisso o del tasso variabile.

Il tasso misto è consigliabile a chi al momento della stipula preferisce non prendere ancora una decisione definitiva sul tipo di tasso.

Finanziamento a due tipi di tasso

Il finanziamento è suddiviso in due parti: una con il tasso fisso, una con il tasso variabile.

Il doppio tasso è consigliabile a chi preferisce una soluzione intermedia tra il tasso fisso e il tasso variabile, equilibrando vantaggi e svantaggi di ciascuno.

Altro

A copertura del rimborso del credito derivante dal finanziamento il cliente ha la possibilità di aderire ad una polizza assicurativa a fronte dei rischi morte per infortunio e malattia o invalidità totale e permanente da infortunio e malattia. Per le coperture assicurative consultare gli estratti delle polizze disponibili presso le Filiali della Banca.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Nei finanziamenti che prevedono un tasso variabile può essere stabilito un tasso minimo (*floor*) o massimo (*cap*). In questi casi, indipendentemente dalle variazioni del parametro di indicizzazione, il tasso di interesse non può scendere al di sotto del minimo o salire al di sopra del massimo.

Il contratto inoltre può prevedere che la banca, in presenza di un giustificato motivo, possa modificare nel corso del rapporto le condizioni economiche applicate al cliente, ad eccezione del tasso di interesse.

Il finanziamento ipotecario può avere ad oggetto l'erogazione di somme in valuta estera, il cui rimborso deve essere effettuato nella stessa valuta. In tal caso può verificarsi nel corso del rapporto un aumento del valore della valuta estera prescelta rispetto all'euro, con un conseguente aggravio di oneri (rischio di cambio) per il cliente.

Per saperne di più:

La **Guida pratica "Comprare una casa. Il mutuo ipotecario in parole semplici"**, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, presso tutte le filiali e sul sito di ChiantiBanca (www.chiantibanca.it).

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Ipotesi di calcolo: Per un affidamento di: € 1.500,00 Durata del finanziamento (mesi): 3	T.A.E.G: 15,35%	Il contratto prevede l'applicazione della commissione onnicomprensiva sul fido accordato
Ipotesi di calcolo: Per un affidamento di: € 100.000,00 Durata del finanziamento (mesi): 18	T.A.E.G: 14,41%	Il contratto prevede l'applicazione della commissione onnicomprensiva sul fido accordato

e comunque non superiore al tasso soglia previsto dalla Legge n° 108/96

Concorrono alla determinazione del TAEG il tasso debitore annuo, la commissione onnicomprensiva sul fido accordato le spese sostenute per la perizia sull'immobile oggetto di ipoteca e le spese per l'assicurazione sull'immobile oggetto di ipoteca.

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è **quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.**

Importo massimo finanziabile	non superiore al 70% del valore dell'immobile accertato dal perito
Durata	massimo 25 anni
Garanzie accettate	garanzia ipotecaria e/o altre garanzie in funzione del merito creditizio determinate dalla banca
Valute disponibili	euro

TASSI

Tasso debitore annuo per utilizzi entro i limiti del fido entro fido:
11,5%

MINIMO Tasso debitore annuo per utilizzi entro i limiti di fido	4,00%
---	-------

Nel rispetto dei limiti massimi sopra indicati, il cliente potrà concordare con la banca l'applicazione di un tasso di interesse debitore annuo "indicizzato", tanto per gli utilizzi entro il limite di fido che per gli utilizzi oltre i limiti di fido. In tal caso il tasso sarà determinato sulla base delle media mensile del parametro **EURIBOR 3 MESI/365** rilevato dal quotidiano "Il Sole 24ore" arrotondato ai 5 centesimi superiori e maggiorato di uno spread. L'aggiornamento del parametro avviene ad ogni inizio di trimestre solare con riferimento alla media del mese precedente.

In tasso così determinato non potrà essere inferiore al valore del "MINIMO Tasso debitore annuo per utilizzi entro i limiti di fido" come sopra indicato.

Tasso debitore annuo per utilizzi oltre i limiti del fido	11,5%
---	-------

Gli interessi debitori oltre il limite di fido concesso sono calcolati al tasso debitore di sconfinamento extra-fido sull'ammontare dello sconfinamento e per i giorni in cui lo sconfinamento si realizza, con riferimento all'anno civile, avuto riguardo sia al saldo disponibile che al saldo per valuta.

Commissione onnicomprensiva sul fido accordato (valore annuale)	2,00%
---	-------

La condizione "Commissione Onnicomprensiva" è espressa in termini annuali e sarà addebitata con periodicità trimestrale per un massimo dello 0,50%. Il trimestre considerato coincide con quello solare, quindi con termine, rispettivamente, alla fine di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno. Ove il periodo durante il quale l'importo dell'apertura di credito è tenuto a disposizione del cliente risultasse inferiore al trimestre, l'ammontare della commissione viene proporzionalmente ridotto.

Mancato pagamento di somme relative agli interessi divenute esigibili da parte della Banca

Tasso di mora	Applicato nella misura del tasso debitore annuo sulle somme utilizzate in caso di sconfinamenti extra-fido e/o scopertura
---------------	---

CAPITALIZZAZIONE

Periodicità addebito spese, commissioni e altri oneri diversi dagli interessi	TRIMESTRALE
---	-------------

Conteggio interessi dare	ANNUALE
--------------------------	---------

Modalità di calcolo degli interessi	Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile (365 giorni). Se il tasso è indicizzato, gli interessi possono essere calcolati osservando il criterio dell'anno commerciale (360 giorni).
-------------------------------------	--

SPESE

Spese per la stipula del contratto

Spese di istruttoria	non previste
----------------------	--------------

Imposte e tasse presenti e future	Nella misura effettivamente sostenuta
-----------------------------------	---------------------------------------

Richiesta copia contratto idonea a stipula con condizioni economiche	Subordinata al pagamento delle spese per l'istruttoria iniziale
--	---

Spese legate all'operazione ipotecaria/fondiarie

Spese di perizia	recuperate nella misura effettivamente sostenuta
------------------	--

Spese per stato avanzamento lavori	Massimo: € 400,00
------------------------------------	-------------------

Spese per cancellazione/restrizione ipoteca	Massimo: € 200,00
---	-------------------

Spese per rinnovazione ipoteca	Massimo: € 200,00
--------------------------------	-------------------

Spese per estinzione anticipata	3% su debito residuo
---------------------------------	----------------------

IMPOSTA SOSTITUTIVA EX ART.15 DPR 601/73	0,25% dell'importo concesso
--	-----------------------------

Spese per la gestione del rapporto

Produzione/Invio doc. periodici trasparenza (cartaceo)	€ 1,50
--	--------

Produzione/Invio doc. periodici trasparenza (infob@nking)	Massimo: € 0,30
---	-----------------

Produzione/Invio proposte var. condizioni (cartaceo)	€ 0,00
--	--------

Produzione/Invio proposte var. condizioni (infob@nking)	€ 0,00
---	--------

Per l'invio al garante della comunicazione periodica in caso di rapporto affidato e garantito da fidejussione omnibus o specifica, pegno o ipoteca rilasciata da terzi garanti	Recupero delle spese sostenute fino ad un massimo di € 5,00.
Spese collegate al rinnovo del credito	
Spese per copia documentazione	€ 15,00
Commissione di istruttoria veloce per utilizzi oltre il fido accordato CLIENTE CONSUMATORE	€ 50,00

Commissione di istruttoria veloce (CIV)	<p>La CIV si applica – nelle misure e alle condizioni qui indicate – qualora per effetto di uno o più addebiti si generi, avuto riguardo al saldo disponibile di fine giornata, uno sconfinamento o un incremento di uno sconfinamento preesistente.</p> <p>La CIV è dovuta esclusivamente nei casi in cui la banca svolge un istruttoria veloce e può essere calcolata in maniera diversa a seconda che il cliente rivesta o meno la qualifica di consumatore</p>
Casi in cui è svolta l'istruttoria veloce	L'istruttoria veloce viene svolta in occasione di ogni sconfinamento o un aumento di un precedente sconfinamento, che sia autorizzato dalla Banca o che non sia dipendente da un pagamento fatto a suo favore.
Esenzioni	<p>La CIV non è dovuta se lo sconfinamento o l'aumento di un precedente sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento nei confronti della banca.</p> <p>Se il cliente riveste la qualifica di consumatore la CIV non è dovuta anche nel caso in cui ricorrano entrambi i seguenti presupposti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il saldo passivo complessivo sia di ammontare pari o inferiore a € 500; - lo sconfinamento sia di durata pari o inferiore a 7 giorni consecutivi. <p>Questa esenzione è applicata una sola volta per trimestre.</p>

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente. Per quanto relativo ad incassi e pagamenti si rimanda ai fogli informativi di "incassi e pagamenti PSD" e "incassi e pagamenti non regolati da PSD".

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e *sul sito internet* della banca. Se l'ISC dovesse superare il tasso d'usura, la banca si avvale di strumenti informatici tali da ricondurlo entro i limiti di legge.

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO EURIBOR 3 MESI/365

Data	Valore
01.10.2016	-0,305%
01.07.2016	-0,27%
01.04.2016	-0,228%

SERVIZI ACCESSORI

Il cliente può recedere dai contratti relativi ai servizi accessori acquistati insieme al finanziamento senza dover recedere dal finanziamento stesso.

Polizza assicurativa obbligatoria

Ai fini della concessione del finanziamento è richiesta la presenza di una polizza assicurativa.

Il cliente è libero di scegliere la polizza sul mercato e, in caso di polizza rilasciata da un intermediario terzo, la stessa deve essere di gradimento della Banca.

Per maggiori informazioni relative a tali polizze, il cliente può consultare i rispettivi Fascicoli Informativi disponibili presso tutte le filiali e sul sito internet della Banca. In tale ipotesi, la polizza non verrà in ogni modo posta a beneficio diretto della Banca.

Qualora invece il cliente stipuli una polizza non collocata dalla Banca, tale polizza sarà posta a beneficio diretto di quest'ultima.

Il cliente è tenuto ad assicurare l'immobile su cui è iscritta l'ipoteca per tutta la durata del finanziamento, contro i danni causati da incendio, scoppio e fulmine. Il cliente è libero di scegliere la polizza sul mercato e, in caso di polizza rilasciata da un intermediario terzo, la stessa deve essere di gradimento della Banca.

Per maggiori informazioni relative a tali polizze, il cliente può consultare i rispettivi Fascicoli Informativi disponibili presso tutte le filiali e sul sito internet della Banca. In tale ipotesi, la polizza non verrà in ogni modo vincolata a favore della Banca. Qualora invece il cliente stipuli una polizza non collocata dalla Banca, tale polizza sarà vincolata a favore di quest'ultima.

Polizza assicurativa facoltativa

La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte.

Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.

Per maggiori informazioni relative alle polizze indicate nelle presenti Informazioni Generali il cliente può consultare i rispettivi Fascicoli Informativi disponibili presso tutte le filiali e sul sito internet della Banca.

RECUPERO SPESE PER RICERCHE DI ARCHIVIO E DUPLICAZIONI

- Diritto fisso per ogni richiesta pervenuta € 5,00
- Estratto conto scalare o capitale..... max € 12,00 ad estratto
- Contabile accreditato/addebito..... max € 5,00 a contabile
- Assegni nostri o di terzi troncati..... max € 6,00 ad assegno
- Copie da microfilm (assegni/effetti)..... max € 10,00 ad assegno/effetto
- Copia modello F24 e simili max € 15,00 a modello
- Individuazione fonte di spesa o prel. POS/ATM max € 3,00 ad addebito
- Estrazione pratica o busta..... max € 6,00 a richiesta
- Tariffa oraria per ricerca complessa max € 15,00 ad ora
- Altro (da definire in base alla casistica) fino ad un massimo di € 15,00 a ricerca

RILASCIO DICHIARAZIONI max € 5,00 cad.

RILASCIO CERTIFICAZIONI max € 50,00 cad.

SPESE PER COMUNICAZIONI max € 15,00 cad.

(Es.:

- Comunicazioni su singola operazione (cartaceo) max € 1,00 cad.
- Comunicazioni su singola operazione (infob@nking) max € 0,20 cad.
- Comunicazioni a mezzo posta raccomandata recupero spese sostenute
- Comunicazioni su rapporti dormienti..... recupero spese sostenute)

ALTRE SPESE DA SOSTENERE NON INCLUSE NEL TAEG

Tasso di mora 3 punti percentuali

Perizia tecnica	A carico del cliente
Rinegoziazione mutuo (tasso, durata, ecc.)	€ 200,00
Sospensione pagamento rate	gratuita
Adempimenti notarili	A carico del cliente
Assicurazione immobile	Vedi sezione "servizi accessori"
Aliquota DPR 601	0,25%
Imposta di registro	A carico del cliente nella misura prevista per legge
Tasse ipotecarie	A carico del cliente nella misura prevista per legge
Altro	A carico del cliente

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria	30 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa richiesta per la concessione del finanziamento
Disponibilità dell'importo	al ricevimento della documentazione notarile completa attestante la stipula ed il perfezionamento della garanzia ipotecaria
Altro	l'erogazione è subordinata alla stipula di polizza assicurativa come meglio descritto nella sezione "servizi accessori"

ALTRO

INFORMAZIONI E DOCUMENTI PER LA VERIFICA DEL MERITO DI CREDITO

Per consentire al finanziatore di valutare il merito di credito, il cliente deve fornire le informazioni e i documenti indicati entro 30 giorni della richiesta.

Il credito non può essere concesso se il cliente non fornisce le informazioni e i documenti richiesti.

- Documentazione fiscale dell'anno precedente: CUD, 730, modello unico
- Computo metrico o dichiarazione di un tecnico iscritto all'albo attestante l'importo dei lavori da eseguire
- Atti preliminari di acquisto
- Perizia di stima del tecnico di fiducia della banca
- Autorizzazioni amministrative / DIA dove richiesta
- Altra documentazione richiesta a discrezione della banca

Per la verifica del merito del credito, il finanziatore si avvale di informazioni ottenute tramite la consultazione di banche dati.

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il finanziamento con un preavviso di almeno 3 giorni senza dover pagare alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo. L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza.

Portabilità del finanziamento

Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un altro finanziatore, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Dal momento in cui sono rese disponibili alla banca tutte le somme dovute dalla parte mutuataria per l'estinzione totale anticipata del contratto, la Banca provvederà alla chiusura immediata del rapporto.

Reclami, ricorsi e mediazione

I reclami vanno inviati all'ufficio reclami della Banca presso la Direzione Generale posta in piazza Arti e Mestieri 1, 50026 San Casciano V.P. oppure all'indirizzo ufficio reclami@chiantibanca.it, che deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta entro i 30 giorni, può presentare ricorso a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al finanziatore.
- *altre forme di tutela cui aderisce il finanziatore.*

CONSEGUENZE DELL'INADEMPIMENTO PER IL CLIENTE

Se il cliente non adempie gli obblighi previsti dal contratto, può andare incontro a conseguenze negative. (26)

Per esempio, in caso di ritardo nel pagamento delle rate il finanziatore applica il tasso di mora.

Se l'inadempimento è grave, il finanziatore può risolvere il contratto e assumere iniziative per soddisfare il proprio credito. Per esempio, se il finanziamento è garantito da un'ipoteca, può far vendere l'immobile e soddisfarsi sul ricavato [in alternativa, se si tratta di leasing abitativo: "se il finanziamento è un leasing abitativo, può vendere l'immobile e soddisfarsi sul ricavato"].

[ove applicabile] In caso di inadempimento grave il finanziatore può acquisire l'immobile dato in garanzia senza ricorrere alle procedure giudiziarie; l'inadempimento è grave in caso di mancato pagamento delle rate per un ammontare equivalente a diciotto rate mensili. Se il valore dell'immobile come stimato dal perito o il ricavato della vendita è superiore al debito residuo, il consumatore ha diritto a ricevere la differenza. L'acquisizione dell'immobile da parte del finanziatore può essere più rapida della procedura davanti al giudice e, per questa ragione, le condizioni del finanziamento potrebbero essere più favorevoli rispetto a quelle di un finanziamento che non prevede questa possibilità.

LEGENDA

Ipoteca	Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può pagare il suo debito, il creditore può ottenere l'espropriazione del bene e farlo vendere..
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del finanziamento.
Parametro di indicizzazione (per i finanziamenti a tasso variabile)/ Parametro di riferimento (per i finanziamenti a tasso fisso)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Perizia	Relazione di un tecnico che attesta il valore dell'immobile da ipotecare.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Piano di ammortamento "italiano"	Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo.
Piano di ammortamento "tedesco"	Prevede una rata costante e il pagamento degli interessi in anticipo, cioè all'inizio del periodo in cui maturano. La prima rata è costituita solo da interessi ed è pagata al momento del rilascio del prestito; l'ultima è costituita solo dal capitale.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati..
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento.
Rata crescente	La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
Rata decrescente	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso effettivo globale medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. E' utilizzato per il calcolo del cosiddetto "tasso soglia", ossia il limite oltre il quale il tasso d'interesse diviene usurario. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna confrontarlo con il "tasso soglia" riferito ai finanziamenti a tasso fisso oppure con il "tasso soglia" dei finanziamenti a tasso variabile, in vigore nel trimestre in cui il contratto di finanziamento è stato stipulato.

Tasso Leasing	Tasso applicato in caso di <i>leasing</i> ; è un tasso interno di attualizzazione e ha una funzione analoga al tasso di interesse del finanziamento.
---------------	--